

BStGer RR.2016.105 vom 30. November 2016

Bundesstrafgericht, 2016-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2016.105

FR: TPF RR.2016.105 du 30 novembre 2016

IT: TPF RR.2016.105 del 30 novembre 2016

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03) e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212

consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria di cui al precedente considerando (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP).

- 6 -

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2.1

La ricorrente censura innanzitutto la violazione, nell'ambito del procedimento penale italiano alla base della decisione di confisca, del diritto di essere sentiti (act. 1 pag. 7 e segg.). Più precisamente, essa sostiene di non essere mai stata parte nel suddetto procedimento e di non essere mai stata sentita, soprattutto in merito all'origine dei beni che si trovano sulla relazione bancaria litigiosa, ciò che sarebbe provato dagli atti del procedimento estero, di cui chiede l'acquisizione a titolo cautelativo (act. 1 pag. 8). La violazione del diritto di essere sentiti comporterebbe altresì irricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 2 AIMP (act. 1 pag. 13).

E. 2.2

L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).

Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; R. ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, pag. 702 n. 683 e rinvii).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 con- sid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016, consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 e n. 681).

E. 2.3

Ora, ci si può chiedere se tale giurisprudenza si applichi nel caso di una società certo non indagata ma comunque oggetto di una procedura penale di questo tipo (v. TPF 2010 158). La questione può comunque restare indecisa visto che dal decreto 22 maggio 2013 emanato dal Tribunale ordinario di Aosta risulta che sia B. che la ricorrente, quest'ultima tramite i beneficiari della fondazione, hanno avuto, nell'ambito della procedura di prevenzione patrimoniale e perso- nale a carico di B., la possibilità di esprimersi sull'origine dei valori depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca C. a Ginevra (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 22 e seg.). Nessuna delle persone in questione ha in definitiva fornito la prova della provenienza lecita dei beni in questione (v. in- carto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 24). Per tacere del fatto che la ricorrente, tra- mite i suoi beneficiari, segnatamente D., ha avuto a disposizione, utilizzandoli, ben tre gradi di giudizio per esprimersi sul conto in parola o per far valere ulte- riori eventuali violazioni di natura procedurale (v. incarto RR.2016.106, act. 7.3). Non vi è altresì nessuna ragione per ritenere che il procedimento all'estero non abbia corrisposto ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Di con- seguenza, le censure presentate in questo ambito vanno disattese. La richiesta formulata dalla ricorrente di acquisire agli atti la documentazione del procedi- mento italiano va quindi respinta.

E. 3.1

La ricorrente sostiene che la procedura in questione sarebbe inoltre lesiva del principio della legalità, del diritto di proprietà e della presunzione di innocenza (act. 1 pag. 9 e segg.).

E. 3.2

Già dalla TPF 2010 158 questo Tribunale ha avuto più volte occasione di riba- dire l'ammissibilità di misure di assistenza fondate sulla procedura di preven- zione patrimoniale italiana. A tale invalsa giurisprudenza può qui essere rin- viato. Tutte le riserve costituzionali in questione sono state infatti affrontate in detta giurisprudenza, che viene citata dalla stessa ricorrente (v. act. pag. 9) omettendo però di apportare ragioni per scostarsene nel caso concreto. Esso rientra nella casistica tradizionale e non vi è nessuna ragione per mettere in discussione le conclusioni di cui nella TPF 2010 158.

E. 3.3

Giusta l'art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Nel caso concreto sussiste pacificamente una deci- sione passata in giudicato per cui anche sotto questo profilo nulla

osta ad una consegna. Giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. Ora, dagli atti dell'incarto non risulta che la ricorrente abbia acquisito i beni litigiosi in Svizzera. Neppure ossequiata è inoltre la condizione della residenza in Svizzera, dato che la ricorrente ha la sua sede nel Liechtenstein. Per quanto attiene poi alla buona fede, il Tribunale ordinario di Aosta ha affermato che il cospicuo patrimonio, di origine oscura, riconducibile a B., costituito anche da somme di denaro occultate presso istituti bancari elvetici, non può che essere ricollegato a lucrose attività illecite commesse dal predetto, risultando in ogni caso di entità del tutto sproporzionata rispetto ai redditi prodotti lecitamente da B. e dal suo nucleo familiare (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 5 e 11). Sui valori depositati in Svizzera, che l'autorità italiana ha riconosciuto chiaramente a B., il tribunale italiano ha affermato che "escludendo apporti nel tempo dovuti ad eventuali risparmi della famiglia o ai proventi ricavati dall'attività svolta in nero dal proposto (...), l'unica ragione della clandestina costituzione da parte del proposto della provvista in Svizzera, dissimulata vuoi mediante il ricorso a prestanome scelti nella cerchia familiare, vuoi mediante lo schermo della società fiduciaria del Liechtenstein, è quella di sottrarre al controllo delle Autorità italiane somme di danaro frutto di attività illecite che, ove depositate su conti italiani, sarebbero state di sicuro oggetto di accertamenti circa la loro provenienza" (v. incarto RR.2016.106, act. 7.4 pag. 15). Ora, la sproporzione di cui sopra unitamente al ruolo di prestanome dei familiari di B., sono elementi che permettono di escludere un'eventuale buona fede della ricorrente nell'acquisizione dei beni litigiosi. In definitiva, visto tutto quanto precede, l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP risulta inapplicabile (v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 340; cfr. anche L. MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Monaco/Ginevra 2004, n. 39 ad art. 74a AIMP), per cui anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita tutela.

E. 4

La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità, nel senso che, a suo dire, contrariamente a quanto asserito dal MPC, il quale su tale punto non avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione, non vi sarebbe nessun legame tra il procedimento italiano alla base della rogatoria, concernente terze persone, e i suoi averi oggetto di confisca, i quali sarebbero

- 9 -

confluiti sul suo conto in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B. (act. 1 pag. 10 e seg.).

E. 4.1

Nel suo Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice penale che ha condotto all'introduzione della cifra 3 dell'art. 59 vCP (FF 1993 III pag. 193 e segg.), norma oggi prevista all'art. 72 CP, il Consiglio federale ha sottolineato che tale nuova disposizione ha come scopo di derogare alla regola, applicabile sia in diritto interno che in quello dell'assistenza giudiziaria, secondo la quale un valore può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il reato dal quale proviene. Per quanto concerne l'organizzazione criminale, la confisca si estende a tutti i valori di cui essa ha facoltà di disporre. Questo si spiega con il fatto che, se gli averi in questione dipendono da un'organizzazione criminale,

ciò vuol dire che essi provengono con ogni probabilità anche da un'attività criminale (FF 1993 III pag. 226). Il Consiglio federale ha giustificato l'adozione di una regola specifica in questo ambito, segnatamente a causa del bisogno di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'esecuzione di confische estere riguardanti valori patrimoniali portati in Svizzera da organizzazioni criminali (v. ibidem, pag. 227). Ne consegue che l'art. 59 n. 3 seconda frase vCP (oggi l'art. 72 seconda frase CP) si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 183). I fondi che dipendono da un'organizzazione criminale sono presunti di origine delittuosa a meno che i detentori dimostrino il contrario (v. anche DTF 136 IV 4 consid. 5). Non dovesse essere dimostrata l'origine lecita degli stessi, la consegna è ordinata in applicazione dell'art. 74a cpv. 3 AIMP, senza ulteriore esame della provenienza dei fondi reclamati (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 184).

E. 4.2

Nella fattispecie le autorità italiane hanno condannato B. per il suo ruolo in un radicato gruppo criminale organizzato, dedito a traffici internazionali di cocaina, con base operativa in Valle d'Aosta e con collegamenti con importanti narcotraffici colombiani. Si tratta di condotte che, trasposte nel diritto svizzero, rientrerebbero senz'altro, oltre che nella fattispecie di violazione grave della legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup) in quella di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (v. DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; TPF 2010 29 consid. 2.3). A seguito di queste condanne è stato aperto a suo carico, con richiesta del 19 dicembre 2012 della Procura di Torino, anche un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniali a suo carico. Ciò ha in particolare portato al sequestro e alla confisca di svariati beni a lui riconducibili, misure confermate dopo tre gradi di giudizio (v. già supra consid. 2.3). Il fatto che i valori litigiosi siano confluiti sul conto della ricorrente in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B. nulla toglie all'ammissibilità delle misure in esame, visto che tali valori si sono in seguito comunque ritrovati nel potere di disposizione dell'organizzazione criminale, per il tramite dello stesso B., e questo, anche secondo la giurisprudenza nazionale relativa all'art. 72 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale

- 10 -

BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.6), sarebbe comunque sufficiente per una confisca. Le autorità italiane hanno infatti accertato che i valori patrimoniali in questione, seppur formalmente intestati alla fondazione A., erano economicamente riconducibili a B. (v. Decreto del Tribunale di Aosta del 22 maggio 2013, pag. 15). Anche in Svizzera se una persona è punibile in virtù dell'art. 260ter CP la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. È una possibilità che la ricorrente ha per l'appunto avuto nella procedura italiana, secondo modalità non molto diverse da quelle che avrebbe in Svizzera una persona toccata da confisca ex art. 72 CP. Come già evidenziato sopra (v. consid. 2.3), tutte le obiezioni in proposito sono state esautivamente esaminate dalle autorità italiane attraverso tre gradi di giudizio, dai quali è emersa piena compenetrazione fra i valori qui in esame e le disponibilità dell'organizzazione criminale di cui B. era una figura di rilievo. Non molto diversamente da quanto sotteso alla legislazione italiana, alla base dell'art. 72 CP vi è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo così all'organizzazione di proseguire l'attività

criminale (TPF 2014 31 consid. 4.2). Si tratta di situazioni criminogene per l'appunto accertate dalle autorità italiane in capo ai valori qui in esame, a prescindere sia da un loro uso effettivo per scopi criminali sia dalla loro origine concreta. A queste condizioni non è dunque ravvisabile alcuna sproporzionalità della misura adottata, che oltre a basarsi su un'indubbia base legale si estende a valori per intero ascrivibili all'organizzazione criminale in parola. Anche le censure presentate in questo ambito vanno dunque respinte, compresa quella relativa alla pretesa insufficiente motivazione della decisione impugnata, dato che il MPC, riprendendo e rinviando ai contenuti delle sentenze italiane nonché alla giurisprudenza svizzera sulla procedura di prevenzione italiana, ha spiegato le ragioni alla base della sua decisione in maniera conforme alle esigenze giurisprudenziali (v. ad es. DTF 124 V 180 consid. 1a e 122 II 471 consid. 5c).

E. 5

Da quanto sopra discende che il ricorso è integralmente da respingere.

E. 6

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--, importo coperto dall'anticipo delle spese di pari entità già versato.

- 11 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.